

Newsletter#Riforme

A cura del Dipartimento per le riforme istituzionali

riformeistituzionali.gov.it

Numero 2 del 7 agosto 2024

Dottrina

Corti

FORMA DI GOVERNO – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COSTITUZIONALISMO

Introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia

Disegno di legge costituzionale “*Modifiche della Parte seconda della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*” **approvato** dall'**Assemblea del Senato in prima deliberazione** il 18 giugno 2024 – [AS 935](#)

Dal 4 luglio 2024 il disegno di legge costituzionale è in **esame** presso la [I^a Commissione Affari costituzionali](#) della **Camera dei Deputati** – [AC 1921](#)

FORMA DI GOVERNO – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COSTITUZIONALISMO

Pier Luigi Petrillo, [L'opposizione parlamentare quale condizione essenziale del premierato](#), in *Rivista AIC*, fasc. n. 2, 2024

Abstract: Periodicamente in Italia si ragiona su come modificare la Costituzione per rafforzare il ruolo del governo in Parlamento, come se ve ne fosse un reale bisogno. In questo dibattito è (quasi) sempre assente la figura dell'opposizione parlamentare, il cui riconoscimento è però essenziale soprattutto in tutti i sistemi di governo a legittimazione diretta. Il saggio esamina il ruolo e le funzioni dell'opposizione parlamentare guardando al modello canonico ovvero quello britannico. Successivamente, il contributo fa riferimento alle “suggerzioni” che il sistema italiano ha subito dal contesto britannico, evidenziando come i vari tentativi di istituzionalizzare l'opposizione in Parlamento siano falliti.

Abstract: *Parliamentary opposition as an essential condition of the “premierato”.* Periodically in Italy there is reasoning about how to revise the Constitution and strengthen the role of the government in Parliament. In this debate there is a major missing one namely the parliamentary opposition whose recognition, however, is essential especially in all systems of government with direct legitimacy. The essay examines the role and functions of the parliamentary opposition by looking at the model par excellence that of Britain. Next, the contribution refers to the “suggestions” suffered by the Italian system from the British context, pointing out how the various attempts to institutionalize opposition in Parliament have failed.

Irene Tantulli, [Quo vadis, suffragium? Divergenti valutazioni sulla validità del voto a più liste coalizzate di Legislatura in Legislatura](#), in *Rivista AIC*, fasc. n. 2, 2024

Abstract: Il 28 giugno 2023 la Giunta delle elezioni in seno alla Camera dei deputati ha emendato i “criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti”. Nello specifico, dirimente è risultato il cambio di paradigma dinanzi al caso del plurimo voto di lista, fino a quel momento considerato nullo. Accedendo a un’interpretazione in linea col principio del favor voti, reputando chiara e inequivoca la preferenza accordata dall’elettore a una coalizione comune qualora i voti fossero destinati a più liste, purché collegate, la Giunta ha ritenuto di valorizzare quel voto, valido per entrambe le arene, maggioritaria e proporzionale, considerandolo, in definitiva, alla stregua di un voto validamente dato al candidato uninominale. Al di là, tuttavia, del merito della scelta adottata, la cui rispondenza al dettato normativo sarà oggetto di confutazione, resta molto dubbia l’opportunità d’introdurre una novità non preventivabile da parte dei cittadini elettori al momento della chiamata alle urne. Infine, si prospetterà il conflitto di attribuzioni come possibile via rimediale da parte del parlamentare che veda, sulla base di questa interpretazione legislativa, non convalidata la propria elezione.

Abstract: *Quo vadis, suffragium? Varying assessments of the validity of voting for several coalition lists from one legislature to another.* On 28th June 2023, the Giunta delle elezioni in the Camera dei deputati amended the ‘criteria for assessing the validity or nullity of votes’. Specifically, this paradigm shift was decisive in the case of multiple list votes, which until then had been considered null and void. By interpreting in favor of the principle of ‘favor voti’, the preference granted by the voter to a common coalition when the votes were intended for several lists, if connected, was considered valid. The Giunta delle elezioni deemed that vote valid for both arenas, majority and proportional, ultimately considering it as a vote validly given to the uninominal candidate. The merits of this choice will be refuted here. The decision to introduce a novelty that could not have been foreseen by the electorate at the time of voting is also unfortunate. Finally, the “conflitto di attribuzioni” will be presented as a possible remedy for the parliamentarian who is denied validation based on this interpretation of the law.

Hadrian Simonetti, [Partiti politici e riflessione giuridica sulla forma-partito nella storia d’Italia \(1848-1946\)](#), in *Rivista AIC*, fasc. n. 2, 2024

Abstract: Quello dei partiti politici è un tema classico ampiamente discusso e approfondito, nelle sue molteplici correlazioni, in studi di taglio storico, sociologico, politologico e giuridico. Il taglio storico, in particolare, è frequente, oltre che da parte degli storici di professione, anche ad opera dei politologi e degli scienziati della politica. Il presente saggio intende ripercorrere, in particolare, la riflessione giuridica sulla forma-partito per come si è sviluppata nell’arco di oltre un secolo, dall’Unità d’Italia sino alla nascita della Repubblica, passando attraverso il periodo liberale, quello fascista e gli anni che vanno dal 1943 al 1946 quando la fondazione (o rifondazione) della democrazia italiana fu principalmente il risultato dell’impegno dei partiti alleati contro il nazi-fascismo; cercando di evidenziare gli elementi di continuità e quelli di rottura, sottolineando talune costanti che presentano una incidenza più diretta anche nel mutato quadro attuale, per come determinatosi a seguito della caduta dei partiti della Prima Repubblica.

Abstract: *Political Parties and legal reflection on the party form in the history of Italy (1848-1946).* That of political parties is a classic theme that has been widely discussed and explored in depth, in its many correlations, in historical, sociological, political and legal studies. The historical perspective, in particular, is frequent, not only by professional historians, but also by political scientists. This essay aims to review the legal studies on the party-model as it has developed over the course of over a century, from the Unification of Italy to the origin of the Republic, passing through the liberal period, the fascism and the years from 1943 to 1946 when the foundation (or re-foundation) of Italian democracy was mainly the result of the engagement of political parties allied against the nazi-fascism; trying to highlight the elements of continuity and those of rupture, underlining certain constants which have a more direct impact even in the changed current situation, as determined following the fall of the political parties of the so called First Republic.

Cesare Pinelli, [L'influenza del principio di separazione dei poteri nelle democrazie contemporanee](#), in *Rivista AIC*, fasc. n. 2, 2024

Abstract: L'autore intende dimostrare che l'influenza del principio di separazione dei poteri sulla democrazia dipende anzitutto da se questa è intesa come mera ideologia o come regime politico, come abbiamo sperimentato negli ultimi decenni, e in secondo luogo dalle trasformazioni cui la stessa democrazia è andata soggetta. Infine, il saggio esprime la convinzione che, malgrado frequenti equivoci, la separazione dei poteri evoca tuttora un principio fondamentale in grado di permeare le democrazie contemporanee.

Abstract: *The Influence of the Principle of Separation of Powers in Contemporary Democracies.* The Author seeks to demonstrate that the influence of the separation of powers principle on democracy depends first on whether the latter is intended as a mere ideology or as a political regime, as we have experimented in the last decades, and, second, on the transformations which democratic regimes are subjected to. Finally, the paper expresses the conviction that, in spite of frequent misunderstandings, the separation of powers still evokes a fundamental principle capable of permeating contemporary democracies.

Luca Bartolucci, [Una nuova vicenda nelle procedure europee del Parlamento italiano: l'espressione del parere motivato sulla sussidiarietà a ridosso delle otto settimane e le sue conseguenze](#), in *Osservatorio AIC*, fasc. n. 3, 2024

Abstract: Nel marzo 2024 una reasoned opinion – su una proposta di regolamento relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità – è stata approvata il giorno precedente rispetto alla scadenza del termine di otto settimane, previsto dalla normativa europea e da quella interna. Si tratta di una violazione dei termini previsti dal parere della Giunta del regolamento del 2010, che disciplina il diritto di rimessione del parere motivato approvato dalla Commissione in Assemblea. La vicenda solleva alcuni interessanti spunti di diritto parlamentare, legati al modo di intendere come meramente ordinatori i termini del diritto parlamentare ed emerge anche in questo caso una evidente “commistione” tra il principio di sussidiarietà, quello di proporzionalità e il merito della proposta. Obiettivo del contributo è pertanto quello di ricostruire la vicenda poc'anzi richiamata, inquadrandola nel più ampio contesto dei procedimenti euro-nazionali, per poi svolgere alcune considerazioni sulla trasformazione del ruolo del Parlamento e sulle conseguenze – anche procedurali – che se ne devono trarre.

Abstract: *A new affair in the European procedures of the Italian Parliament: the expression of the reasoned opinion on subsidiarity close to the eight-week mark and its consequences.* In March 2024, a reasoned opinion – on a Proposal for a Regulation on the welfare of dogs and cats and their traceability – was approved the day before the expiry of the eight-week deadline, provided for by European and internal legislation. This is a violation of the terms set out in the opinion of the regulation committee of the 2010, which governs the right to submit the reasoned opinion approved by the committee to the Assembly. The story raises some interesting ideas about parliamentary law, linked to the way of understanding the terms of parliamentary law as merely authoritative and also in this case a clear “mixture” emerges between the principle of subsidiarity, that of proportionality and the merit of the proposal. The objective of the paper is therefore to reconstruct the affair mentioned above, framing it in the broader context of euro-national proceedings, and then carrying out some considerations on the transformation of the role of Parliament and the consequences – including procedural ones – that must be drawn from it.

Elia Aureli, [Premio di maggioranza e vincolo di mandato governativo: rilievi critici ad una prima lettura del ddl costituzionale Meloni](#), in *Osservatorio AIC*, fasc. n. 2, 2024

Abstract: Il contributo prende ad esame i contenuti del ddl. 935, relativo all'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, analizzandone criticamente alcuni aspetti particolarmente problematici. In particolare, vengono presi in considerazione l'inedito assetto del rapporto fiduciario che si andrebbe ad instaurare nell'ordinamento e l'inserimento in Costituzione di un premio di maggioranza non vincolato ad una soglia minima di voti ricevuti.

Abstract: The paper examines the contents of the Constitutional Amendment Law n. 935, on the establishment of the direct election of the Prime Minister, critically analyzing some of its most problematic aspects. In particular, the study focuses on the unprecedented arrangement of the fiduciary relationship that would be established and on the inclusion in the Constitution of a majority prize unrelated to a minimum threshold of votes received at the elections.

Tommaso Saccardi, [L'evoluzione dei Regolamenti parlamentari nei recenti diversi percorsi di Camera e Senato](#), in Osservatorio AIC, fasc. n. 2, 2024

Abstract: L'obiettivo del contributo è analizzare il diverso approccio seguito dalle Camere nella revisione dei rispettivi Regolamenti e fornire una spiegazione di esso. La Camera dei deputati negli ultimi vent'anni ha compiuto solo tre revisioni formali puntuali, innovando il proprio Regolamento principalmente con modalità atipiche; in particolare, si è fatto ricorso perlopiù a pareri "sperimentali" della Giunta per il Regolamento. Viceversa, il Senato ha portato a termine nell'arco di cinque anni due riforme secondo la procedura ordinaria e mostra sfiducia verso il diritto parlamentare non formalizzato per iscritto.

Abstract: *The evolution of parliamentary Rules of procedure in the recent divergent paths of the Chamber of Deputies and the Senate.* The purpose of this paper is to analyze the divergent approach adopted by the Chambers of Parliament during the revision of their Rules of procedure and to offer an explanation of it. The Chamber of deputies in the last twenty years has realized only three limited formal revisions, changing his Rules of procedure mainly in a non-typical way; particularly, it has been made resorted to "experimental" counsels of the Rules of procedure's Committee. On the contrary, the Senate has fulfilled two reforms in five years in accordance with conventional method and it reveals mistrust of the unwritten parliamentary law.

Simone Cafiero, [La riforma sul «premierato» e la «tradizione parlamentare» italiana. Razionalizzazione o abbandono?](#), in Osservatorio AIC, fasc. n. 2, 2024

Abstract: Il lavoro si propone di svolgere un'analisi critica del progetto di riforma delineato dai disegni di legge costituzionale A.S. n. 830 e A.S. n. 935 (XIX legislatura), alla luce del suo più immediato antecedente normativo, da individuarsi nella forma di governo «a Presidente eletto» vigente nei Comuni e nelle Regioni. A questo scopo si considererà, da un lato, la collocazione di tale modello tra le classiche forme di governo individuate dalla dottrina, dall'altro la sua concreta idoneità a produrre i risultati attesi in termini di semplificazione del sistema dei partiti.

Abstract: *The so-called «Premiership reform» and the Italian «parliamentary tradition».* A rationalization or rather a relinquishment? The paper aims at providing a critical analysis of the reform project set forth in Senate Bills no. 830 and 935 in light of its most immediate precedent, which must be identified in the institutional model «with an elected President» in place in the Italian municipalities and regions. To this end attention shall be given, on the one hand, to the placing of said model among the typical «forms of government» outlined by legal theory, on the other to its ability to produce the expected results in terms of simplification of the party system.

Federico Sorrentino, [I rischi del premierato](#), in Lettera AIC-Associazione Italiana dei Costituzionalisti *La riforma costituzionale della forma di governo*, n. 07/2024

Cesare Pinelli, [L'elezione del Presidente del Consiglio sarebbe "un'occasione in più" offerta agli elettori?](#), in Lettera AIC-Associazione Italiana dei Costituzionalisti *La riforma costituzionale della forma di governo*, n. 07/2024

Angelo Schillaci, [Tra forma di governo e forma di Stato: aspetti critici del premierato](#), in Lettera AIC-Associazione Italiana dei Costituzionalisti *La riforma costituzionale della forma di governo*, n. 07/2024

Federica Fabrizzi e Giovanni Piccirilli (con Federico Micari e Francesco Severa) [Un nuovo Osservatorio per un nuovo tentativo di riforma costituzionale](#) in Federalismi, aggiornamento del 17 luglio 2024

Jacques Ziller, [Il parlamentarismo dualistico francese dopo le elezioni legislative 2024: un sistema elettorale che non garantisce la stabilità di governo e non mette in evidenza i poteri costituzionali del Capo dello Stato, del Parlamento e del Governo](#), in **Federalismi**, fasc. n. 16/ del 10 luglio 2024

Corrado Antonucci, [Abuso della decretazione d'urgenza e "monocameralismo alternato" nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale](#), in **Federalismi**, fasc. n. 12/ del 29 maggio 2024

Abstract: L'avvio dell'indagine conoscitiva sulla produzione normativa ad opera dei Comitati per la Legislazione di Camera e Senato costituisce l'occasione per una riflessione approfondita sulla multisettorialità genetica che informa ormai la gran parte dei provvedimenti d'urgenza governativi. L'abuso dei decreti-legge costituisce non solo una prassi ormai decennale che altera il sistema delle fonti ma è al contempo una delle principali cause del monocameralismo alternato giacché il contenuto plurimo ab origine dei decreti è il primo elemento di distorsione del procedimento di conversione. Il giudice costituzionale, tramite la teoria della legge di conversione "funzionalizzata", ha nel tempo aumentato il grado di effettività del suo scrutinio per le disposizioni introdotte in sede di conversione, mentre appare ancora "timido" nel sindacato sui presupposti legittimanti della decretazione. Ne consegue uno "strabismo" che rischia di aggravare lo squilibrio tra Governo e Parlamento.

Abstract: The launching of the fact-finding investigation into the production of legislation by the Committees for Legislation of the Chamber of Deputies and the Senate provides an opportunity for an in-depth reflection on the genetic multisectorality that now informs most governmental emergency measures. The abuse of decree-laws constitutes not only a decades-long practice that distorts the system of sources but is also one of the main causes of alternating unicameralism since the multiple content ab origine of decrees is the primary element distorting the conversion procedure. The constitutional judge, through the theory of the 'functionalised' conversion law, has over time increased the degree of effectiveness of his scrutiny of the provisions introduced at the time of conversion, while he still appears 'timid' in his scrutiny of the legitimising prerequisites of the decree. The result is a 'strabismus' that risks aggravating the imbalance between Government and Parliament.

Federica Fabrizzi, [Il Parlamento nella «democrazia decidente»](#), in **Federalismi**, fasc. n. 11/ del 15 maggio 2024

Piercarlo Melchiorre, [Forme di governo in trasformazione? Francia e Italia ad oltre un anno di legislatura tra istinti riformatori ed interpretazioni costituzionali](#), in **Federalismi**, fasc. n. 11/ del 15 maggio 2024

Abstract: Muovendo dall'analisi dei particolari esiti delle elezioni legislative tenutesi in Francia e Italia nel 2022, circostanza che ha indotto immediatamente un dibattito, in dottrina e in politica, circa eventuali trasformazioni delle forme di governo considerate, il presente contributo mira ad approfondire un tema cruciale per le democrazie contemporanee: quale sia, nei due ordinamenti considerati, la fonte di legittimazione costituzionale del potere politico, elemento utile per rispondere con prudenza alla percepita e condivisa esigenza di stabilizzazione dei sistemi di governo.

Abstract: Analyzing the specific outcomes of the legislative elections in France and Italy in 2022, this paper aims to deepen a crucial matter in contemporary democracies, i.e., the constitutional legitimacy source of political power, a tool needed in the prudent response to the requirement of systems of governments stability.

Davide Paris, [*Brevi note sulla disciplina costituzionale dell'elezione del Presidente della Repubblica*](#), in **Federalismi**, fasc. n. 11/ del 15 maggio 2024

Abstract: Prendendo spunto dalla recente pubblicazione di un volume sulla storia delle elezioni presidenziali, il presente contributo sottolinea dapprima come le regole contenute nell'art. 83, terzo comma, Cost. abbiano nel complesso dato buona prova di sé, favorendo, per quanto possibile, un'elezione a larga maggioranza del Presidente della Repubblica. Quindi vengono esaminate le proposte di riforma della stessa disposizione oggi maggiormente discusse (la riduzione del numero dei delegati regionali e l'introduzione del divieto di rielezione), nonché le eventuali riforme che si potrebbero rendere necessarie qualora venisse approvato il disegno di legge costituzionale volto a introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Abstract: Drawing from the recent publication of a book on the history of the President of the Republic's elections, this paper argues that Art. 83, para. 3, of the Italian Constitution has historically played an important role in making it possible for the President of the Republic to be elected by a large majority. It then examines some constitutional amendment's proposals currently being debated (the reduction of the number of delegates from the Regions and the prohibition of re-election) and those that could be necessary if the Italian Prime Minister were to be elected by the people directly.

Tommaso Edoardo Frosini, [*Una legge elettorale per il premierato*](#), in **Federalismi**, fasc. n.11/ del 15 maggio 2024

Antonio Ruggeri, [*Separazione dei poteri e dinamiche della normazione*](#), in **Consulta Online**, fasc. 1/2024

Abstract: The paper argues for the necessity of reevaluating the principle of the separation of powers in light of both the advanced process of supranational integration and the significant experiences of standardization. These experiences support the notion that the traditional theoretical frameworks of the principle are no longer applicable. There is confirmation of the current state of ambiguity surrounding institutional roles, particularly due to the apparent and increasing trend of oversight bodies evolving into political decisionmaking entities, and the equally evident marginalization from the decision-making process of the body that embodies the chosen form of government by the Constituent Assembly.

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento): L'articolo sostiene la necessità di rivalutare il principio della separazione dei poteri alla luce sia dell'avanzato processo di integrazione sovranazionale sia delle significative esperienze di standardizzazione. Queste esperienze supportano l'idea che le cornici teoriche tradizionali del principio non siano più applicabili. Si conferma l'attuale stato di ambiguità che circonda i ruoli istituzionali, in particolare a causa dell'evidente e crescente tendenza degli organi di controllo a trasformarsi in entità decisionali politiche e dell'altrettanto evidente emarginazione dal processo decisionale dell'organo che incarna la forma di governo prescelta dall'Assemblea costituente.

Felice Blando, [*Politica riformatrice, forme di governo, sistemi elettorali*](#), in **Consulta Online Studi**, fasc. 1/2024

Abstract: A correct approach to the problem of constitutional reform should avoid excessive dramatization of the same. In other words: from settings that elevate «governability» to an absolute value, representing the current difficulties, which are nothing new today, as the prelude to a catastrophic final solution. In this essay we intend to counter the thesis of those who claim that we are facing a crisis of the parliamentary form of government, to which the emergence of a personalized command function would be an alternative. In reality, what is establishing itself in our constitutional reality is an increasingly high valorization of the charismatic function which is to a large extent the effect of the disappearance of a certain type of the political class.

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento): Un approccio corretto al problema della riforma costituzionale dovrebbe evitare un'eccessiva drammatizzazione della stessa. In altre parole: da impostazioni che elevino la «governabilità» a valore assoluto, rappresentando le attuali difficoltà, che oggi non sono una novità, come il preludio di una catastrofica soluzione finale. In questo saggio intendiamo contrastare la tesi di chi sostiene che siamo di fronte a

una crisi della forma di governo parlamentare, rispetto alla quale sarebbe alternativa l'emergere di una funzione di comando personalizzata. In realtà, ciò che si sta affermando nella nostra realtà costituzionale è una sempre maggiore valorizzazione della funzione carismatica, che è in gran parte l'effetto della scomparsa di un certo tipo di classe politica.

Antonio Ignazio Arena, [*Revisione della forma di governo e rispetto dei principi fondamentali \(riflessioni a margine della proposta di legge a.s. n. 935\)*](#), in *Consulta Online Studi*, fasc. 1/2024

Abstract: The paper examines the proposal for constitutional reform A.S. no. 935. It is argued that this proposal aims to change the form of government in a way that is suspected of constitutional illegitimacy by contrasting with the principle of the separation of powers and with the democratic-representative characterization of the legal system. In particular, it seems problematic to combine the popular election of the head of the executive with the powers traditionally vested in the executive in a parliamentary form of government. No less problematic are the measures aimed at guaranteeing a majority in the Chambers without setting a minimum threshold of votes to be reached and those aimed at limiting the independence of parliamentarians during the formation of new governments during the legislature.

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento): Il contributo esamina la proposta di riforma costituzionale A.S. 935. Si sostiene che tale proposta mira a modificare la forma di governo in modo che solleva dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con il principio della separazione dei poteri e con la caratterizzazione democratico-rappresentativa dell'ordinamento giuridico. In particolare, sembra problematico combinare l'elezione popolare del capo dell'esecutivo con i poteri tradizionalmente attribuiti all'esecutivo in una forma di governo parlamentare. Non meno problematiche sono le misure volte a garantire la maggioranza alle Camere senza fissare una soglia minima di voti da raggiungere e quelle volte a limitare l'indipendenza dei parlamentari in sede di formazione di nuovi governi nel corso della legislatura.

Giuditta Matucci, [*Lo statuto delle opposizioni nella forma di governo che cambia*](#), in *Consulta Online Studi*, fasc. 2/2024

Abstract: This essay aims to reconstruct the meaning and scope that the statute of opposition minorities assumes in the comparison between systems, dwelling on the need to ensure its protection in the perspective of the possible approval of the reform of the current government structure as well as outlined by the bill A.S. 935, currently being examined by Parliament.

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento): Il saggio si propone di ricostruire il significato e la portata che lo statuto delle minoranze di opposizione assume nel confronto tra ordinamenti, soffermandosi sulla necessità di garantirne la tutela nella prospettiva dell'eventuale approvazione della riforma dell'attuale assetto di governo così come delineata dal disegno di legge A.S. 935, attualmente all'esame del Parlamento.

Ugo De Siervo, [*I tentativi di cambiare i principi della nostra Costituzione*](#), in *Costituzionalismo*, fasc. 1/2024

Valeria Marcenò, [*Quali limiti alla normazione costituzionale? Riflessioni de iure condendo a partire dalla recente proposta di revisione costituzionale \(ddl cost. as 935\)*](#), in *Costituzionalismo*, fasc. 1/2024

Abstract: La Costituzione torna a essere oggetto di revisione costituzionale. Un altro governo prova a intervenire sulla forma di governo (ddl cost. AS 935). Le disposizioni costituzionali toccate sono solo quattro (artt. 59, 88, 92 e 94 Cost.), ma sufficienti a introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, la nuova versione dell'art. 92 prevede l'introduzione di un premio di maggioranza, al fine di garantire la stabilità del governo nel rispetto del principio di rappresentatività. Leggi elettorali che prevedevano il premio di maggioranza sono state dichiarate incostituzionali (sentt. n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017), non per la previsione in sé e per sé, ma perché ne conseguiva una sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa e la compressione illimitata della rappresentatività dell'assemblea parlamentare. Ma se tale contenuto è fatto proprio da una legge di revisione costituzionale? Sarebbe possibile, per ciò solo, escludersi ogni contrarietà a Costituzione? O non sarebbe, forse, possibile ritenere la compressione già a livello costituzionale del limite dimensionale della nostra Costituzione repubblicana e, dunque, la sindacabilità delle stesse leggi di revisione costituzionale da parte del giudice delle leggi?

Abstract: The Constitution is once again subject to constitutional revision. Another government attempts to intervene on the form of government (bill AS 935). The constitutional provisions touched upon are only four (Articles 59, 88, 92, and 94 of the Constitution), but sufficient to introduce the direct election of the Prime Minister. In particular, the new version of Article 92 provides for the introduction of a majority bonus, in order to guarantee the stability of the government while respecting the principle of representativeness. Electoral laws that provided for the majority bonus have been declared unconstitutional (judgments No. 1 of 2014 and No. 35 of 2017), not because of the provision itself, but because it resulted in an over-representation of the relative majority list and the unlimited compression of the representativeness of the parliamentary assembly. But if such content is adopted by a constitutional revision law? Would it be possible, for this reason alone, to exclude any contrariety to the Constitution? Or would it not be possible, perhaps, to consider the compression already at a constitutional level of the dimensional limit of our republican Constitution and, therefore, the reviewability of the same constitutional revision laws by the constitutional Court?

Ines Ciolli [*Le democrazie sotto stress e il pasticciaccio brutto del premierato*](#), in **Costituzionalismo**, fasc. 1/2024

Abstract: Le democrazie occidentali sono affette da forme di regressione che la dottrina costituzionalistica ha denominato in vari modi: “democracy in retreat”, “democratic recession”, “democratic backsliding”, “constitutional rot”. Si tratta di un unico fenomeno, caratterizzato da un comune processo che si identifica con la perdita di centralità dei Parlamenti e dunque della rappresentanza politica, oltre che della cultura del confronto e del dialogo e della qualità dell’attività legislativa. Altra caratteristica che accomuna le democrazie sotto stress è il progressivo e incessante accentramento del potere politico nel Governo, che si coniuga a sua volta con una personalizzazione e una verticalizzazione all’interno dello stesso. Tale fenomeno è oggi amplificato e potrebbe essere rafforzato dal progetto di revisione costituzionale presentato dal Governo, che poggia sull’elezione diretta del Presidente del Consiglio e tenta di assottigliare le garanzie proprie del modello democratico rappresentativo: collegialità, tutela delle minoranze, partecipazione del corpo elettorale alle decisioni politiche attraverso la rappresentanza parlamentare.

Abstract: Western democracies are suffering from forms of regression that constitutionalist doctrine has variously named: “democracy in retreat”, “democratic recession”, “democratic backsliding”, and “constitutional rot”. It is a single phenomenon, characterized by a common process that is identified with the loss of the centrality of parliaments and thus of political representation, as well as the culture of confrontation and dialogue and the quality of legislative activity. Another common feature of democracies under stress is the progressive and relentless centralization of political power in the government, which is in turn combined with a personalization and verticalization within it. This phenomenon is amplified today and may be reinforced by the draft constitutional revision presented by the government, which rests on the direct election of the Prime Minister and attempts to thin out the guarantees inherent in the representative democratic model: collegiality, protection of minorities, and participation of the electoral body in political decisions through parliamentary representation.

Maria Antonella Gliatta [*La partecipazione popolare nel progetto di riforma costituzionale del c.d. premierato*](#), in **Costituzionalismo**, fasc. 1/2024

Abstract: Il saggio analizza gli effetti del progetto di riforma costituzionale attualmente in discussione alle Camere che modifica la forma di governo parlamentare sulla partecipazione popolare. Si propone di indagare le ragioni del singolare silenzio dell’attuale progetto di revisione sul tema della partecipazione (singolare se confrontato con alcuni dei più significativi precedenti) e gli effetti diretti o indiretti sugli istituti di partecipazione per ciò che riguarda il loro uso e la loro funzione nel sistema rappresentativo.

Abstract: The essay analyzes the effects of the constitutional reform project which modifies the form of parliamentary government currently under discussion on popular participation. It aims to investigate the reasons for the singular silence of the current revision project on the topic of participation (singular when compared with some of the most significant precedents) and the direct or indirect effects on participation institutions with regards to their use and their function in the representative system.

Marco Ruotolo [La verticalizzazione del potere. la separazione dei poteri alla prova dell'integrazione europea e di una recente proposta di riforma costituzionale](#), in **Costituzionalismo**, fasc. 1/2024

Abstract: Il saggio esamina criticamente il processo di verticalizzazione del potere, guardando al sistema italiano alla luce delle evoluzioni degli assetti istituzionali dell'Unione europea e nella prospettiva della possibile approvazione della proposta di riforma costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Abstract: The essay examines the process of verticalization of power, looking at the Italian system in the context of the evolution of the institutional structures in the European Union and in the perspective of the possible approval of the constitutional reform proposal aimed to introduce the direct election of the President of the Council of Ministers.

Sara Lieto [La reputazione delle istituzioni democratiche nella prospettiva del diritto costituzionale](#), in **Costituzionalismo**, fasc. 1/2024

Abstract: Attraverso il prisma della reputazione, il testo offre una specifica chiave di lettura delle istituzioni democratiche e dei rapporti tra le stesse e la società lungo due diverse prospettive di indagine, quella degli organi di garanzia e quella degli organi rappresentativi, evidenziando le differenze e soprattutto le contraddizioni nella costruzione dei rispettivi giudizi reputazionali da parte dell'opinione pubblica. La reputazione, inoltre, si presta come uno specifico argomento di discussione in quanto potenzialmente idonea ad attivare processi di revisione tacita e, più in generale, la ridefinizione dell'ordine costituito, andando al di là dei tradizionali canali di formazione mediante consenso dei sistemi rappresentativi. La costruzione del discorso reputazionale viene inoltre analizzata a seconda della natura collegiale o monocratica dell'organo, con particolare riguardo al ruolo che in esso assume l'elemento personalista e agli strumenti in grado di potenziarlo. L'impianto argomentativo sul concetto di reputazione – dal punto di vista del diritto costituzionale – è rintracciabile implicitamente in alcuni principi fondativi del testo costituzionale, come la dignità, la disciplina, l'onore, che investono sia le istituzioni pubbliche che i cittadini, in una visione circolare di attuazione del progetto politico in una prospettiva pluralista. Infine, il tema della reputazione delle istituzioni democratiche viene posto in relazione con i temi della tecnocrazia, della distinzione tra tecnica e politica e della costruzione del giudizio reputazionale nell'era della digitalizzazione, evidenziandone i potenziali effetti sulla forma di stato e sulla forma di governo.

Abstract: Through the prism of reputation, the text offers a specific key to understanding democratic institutions and the relations between them and society along two different perspectives of investigation, that of the guarantee bodies and that of the representative bodies, highlighting the differences and above all the contradictions in the construction of the respective reputational judgements by public opinion. Reputation, moreover, lends itself as a specific topic of discussion insofar as it is potentially capable of activating processes of tacit revision and, more generally, the redefinition of the established order, going beyond the traditional channels of formation by consensus of representative systems. The construction of the reputational discourse is also analysed according to the collegiate or monocratic nature of the body, with particular regard to the role that the personalist element takes on in it and the instruments capable of enhancing it. The argumentative framework on the concept of reputation – from the perspective of constitutional law – can be implicitly traced in some of the founding principles of the constitutional text, such as dignity, discipline, honour, which invest both public institutions and citizens, in a circular vision of the implementation of the political project in a pluralist perspective. Finally, the theme of the reputation of democratic institutions is placed in relation to the themes of technocracy, the distinction between technology and politics and the construction of reputational judgement in the age of digitalisation, highlighting their potential effects on the form of state and the form of government.

Laura Buffoni, [La forma della legge nel governo popolare](#), in **Costituzionalismo**, fasc. 1/2024

Abstract: Il saggio muove dal “fatto” della crisi della forma di legge, nel duplice senso della recessività della forma rappresentativa nella produzione del diritto legislativo e della sua de-formalizzazione. Nel primo, è messa in questione la regola costitutiva dell'art. 70 della Costituzione, nel secondo le regole regolative della deliberazione legislativa degli artt. 64, commi 2 e 3, e 72. Non è detto che tutti quei “fatti” violino le “norme” costituzionali. Ma è detto che la sostituzione della forma di legge con decreti equi-valenti o equi-parati e il “metodo” di formazione della legge indicano la direzione verso cui muove l'ordinamento positivo. Si cercherà di cogliere il significato tendenziale di quei fatti parametrati alla relazione tra la forma rappresentativa di legge dell'art. 70 e la sovranità del popolo rappresentato dell'art. 1. Il giudizio di disvalore della marginalizzazione della specifica forma di legge in una Repubblica “democratica” è, infatti, fondato solo se si dimostra, teoricamente, che il popolo rappresentato non è un ossimoro, ma che il governo popolare è rappresentativo e, dogmaticamente, che la rappresentanza politica elettiva è democratica e la forma rappresentativa di legge non elide la sovranità del rappresentato. In tal caso, la emancipazione dalla forma/valore di legge è segno di de-democratizzazione del governo rappresentativo. In caso

contrario, la crisi della forma rappresentativa della legge è la crisi di un principio aristocratico. Nell'un caso è una involuzione democratica, nell'altro è semplicemente una evoluzione.

Abstract: The essay starts from the “fact” of the crisis of the form of law, in the twofold sense of the recessiveness of the representative form in the production of legislative law and its de-formalisation. In the former, the constitutive rule of Article 70 of the Constitution is called into question, in the latter the regulatory rules of legislative deliberation of Articles 64(2) and (3) and 72. It is not said that all those “facts” violate constitutional “rules”. But it is said that the replacement of the form of law with equivalent or equiparate decrees and the “method” of law formation indicate the direction in which the positive order is moving. An attempt will be made, then, to grasp the tendential significance of those facts parametrised to the relationship between the representative form of law of Art. 70 and the sovereignty of the people represented in Art. 1. The judgement of the disvalue of the marginalisation of the specific form of law in a “democratic” republic is, in fact, only well-founded if it is shown, theoretically, that the represented people is not an oxymoron, but that, on the contrary, the popular government is representative and, dogmatically, that elective political representation is democratic and the representative form of law does not elide the sovereignty of the represented. In that case, emancipation from the form/value of law is a sign of the de-democratisation of representative government. Otherwise, the crisis of the representative form of law is the crisis of an aristocratic principle. In the one case it is a democratic involution, in the other it is simply an evolution.

Erik Furno, [Il tramonto dei senatori a vita nel d. d. l. costituzionale sull'elezione diretta del premier](#), in *Nomos-Le attualità nel diritto*, fasc. 1/2024

Abstract: Il contributo analizza il tema dei senatori a vita di nomina presidenziale, destinati ad essere soppressi dal disegno di legge costituzionale sull'elezione diretta del premier. Tale tema, peraltro mai particolarmente approfondito dalla dottrina, viene esaminato alla luce dei molteplici tentativi di riforma, in concreto mai giunti a compimento, che hanno caratterizzato la controversa figura dei senatori a vita di nomina presidenziale. Nell'ottica di una pur minima differenziazione tra le due Camere, si auspica la conservazione del laticlavio, per non privare il Parlamento del contributo professionale, culturale, scientifico ed artistico dei senatori a vita, utile ad arricchire il dibattito parlamentare.

Abstract: This work analyzes the issue of life senators appointed by the President of the Republic, bound to be abolished by the constitutional bill on the direct election of the Premier. The issue, never in depth analyzed in the doctrine, is examined considering the numerous efforts of reforms, attempts never completed, that have characterized the life senators appointed by the President of the Republic. To keep an even slight difference between the two Chambers, it is hopeful to save the laticlavio, to avoid vacating the Parliament of the professional, cultural, scientific and artistic contributions of life senators, that enrich the parliamentary debate.

Chiara Padrin [Formazione del governo e convenzioni costituzionali: passato, presente e futuro, con uno sguardo rivolto al ddl cost. n. 935/2023](#), in *Nomos-Le attualità nel diritto*, fasc. 1/2024

Abstract: Il presente contributo si propone di indagare alcuni episodi di vita costituzionale che hanno interessato la fase di formazione del Governo, coinvolgendo primariamente il sistema di consuetudini, convenzioni costituzionali e prassi. Specifica attenzione verrà in particolare prestata alle convenzioni costituzionali, tenuto conto della loro connessione (e della reciproca influenza) con il sistema elettorale e partitico, nonché con la stessa forma di governo. Il tentativo sarà quello di misurare la capacità di resistenza delle convenzioni tanto in relazione alle crisi esogene e/o endogene che hanno recentemente contrassegnato la formazione di alcuni governi, quanto rispetto alle modifiche prospettate nel ddl cost. 15 novembre 2023, n. 935.

Abstract: This paper aims to investigate some episodes of constitutional life that affected the stage of government formation, primarily involving the system of custom, constitutional conventions and practice. Specific attention will be given in particular to constitutional conventions, taking into account their connection (and mutual influence) with the electoral and party system, as well as with the form of government itself. The attempt will be to measure the resilience of the conventions both in relation to the exogenous and/or endogenous crises that have recently marked the formation of some governments, as well as with respect to the changes envisaged in ddl. cost. Nov. 15, 2023, no. 935.

Gabriele Maestri [*Sistemi elettorali e regolamenti parlamentari: alla ricerca dei passi perduti \(o incoerenti\) tra Spagna e Italia*](#), in **Nomos-Le attualità nel diritto**, fasc. 1/2024

Abstract: Il sistema elettorale ha un ruolo fondamentale nell'analisi della forma di governo, ma è importante considerare anche il rapporto tra norme elettorali e norme di diritto parlamentare: è utile verificare se esse sono coerenti, prestando attenzione soprattutto alle disposizioni sulla formazione dei gruppi parlamentari e sui poteri conferiti all'opposizione. Questo contributo propone una comparazione tra Spagna e Italia, esaminando le differenze e alcune inattese somiglianze tra i due ordinamenti.

Abstract: The electoral system has a fundamental role in the analysis of the form of government, but it is important to consider also the relationship between electoral rules and parliamentary rules of procedure: it is useful to verify whether they are coherent, paying attention especially to the provisions on the formation of Parliamentary Groups and on the powers granted to the opposition. This contribution offers a comparison between Spain and Italy, examining their differences and some unexpected similarities.

Giulia Mannarini, [*L'utilizzo del referendum in materia elettorale in una prospettiva comparata: Italia e Regno Unito*](#), in **Nomos-Le attualità nel diritto**, fasc. 3/2023

Abstract: Negli ultimi trent'anni si sono verificati due importanti tentativi di modifica del sistema elettorale attraverso lo strumento referendario: il primo, in Italia, all'inizio degli anni Novanta; il secondo nel Regno Unito nel 2011. Partendo dall'analisi della diversa contestualizzazione storico-politica alla base di queste due esperienze, il paper si propone di analizzare l'impatto con cui lo strumento referendario è stato utilizzato all'interno delle dinamiche delle due forme di governo. Così come la stagione referendaria condotta da Mario Segni fu la prova di una sentita ed impellente necessità di un decisivo giro di boa per le dinamiche della forma di governo italiana, l'appuntamento britannico fu, a contrario, la piena manifestazione della consapevolezza del popolo inglese dell'essenziale intreccio tra FPTP e Westminster model e al modo di intendere la politica e la conduzione del potere come frutto di una competizione serrata tra candidati. Verrà proposta, pertanto, una riflessione sull'utilizzo del referendum in materia elettorale in Italia come strumento "caldo" e in Gran Bretagna come strumento "freddo".

Abstract: Over the past thirty years there have been two major attempts to change the electoral system through the referendum instrument: the first, in Italy in the early 1990s; the second in the United Kingdom in 2011. Beginning with an analysis of the different historical-political contextualisation underlying these two experiences, the paper aims to analyse the impact with which the referendum instrument was used within the dynamics of the two forms of government. Just as the referendum season led by Mario Segni was proof of a felt and urgent need for a decisive turnaround in the dynamics of the Italian form of government, the British appointment was, on the contrary, the full manifestation of the British people's awareness of the essential intertwining between FPTP and the Westminster model and the way politics and the conduct of power is understood as the result of a competition between candidates. A reflection on the use of the referendum on electoral matters in Italy as a "hot" instrument and in Great Britain as a "cold" one will be proposed. Parole chiave: Referendum, sistemi elettorali, forme di governo, Italia, Regno Unito. Keywords: Referendum, electoral systems, forms of government, Italy, UK.

ASSETTO DEGLI ENTI TERRITORIALI

Angelo Lerro, [*Le modiche dello Statuto umbro in materia ambientale*](#), in **Osservatorio AIC**, fasc. n. 3, 2024

Abstract: Il contributo esamina l'oggetto e l'efficacia delle recenti modifiche in materia ambientale apportate allo Statuto della Regione Umbria. Le introduzioni ampliano in maniera considerevole i principi presenti nello Statuto aventi ad oggetto l'ambiente, seguendo la linea tracciata sia dalle politiche europee che dalla recente riforma costituzionale. Tuttavia, qual è l'efficacia dei principi contenuti degli statuti regionali? Le disposizioni di principio presenti negli statuti regionali afferenti al contenuto c.d. eventuale sono state considerate dalla Corte costituzionale prive di qualsiasi efficacia giuridica. Al contrario, si propone una lettura delle disposizioni di principio in cui queste

si ritengono direttamente vincolanti per il legislatore regionale nelle materie di competenza residuale ex art. 117, comma 4. Diversamente, nelle materie rientranti nella competenza esclusiva statale o concorrente, l'efficacia delle disposizioni statutarie di principio si limiterebbe ad indirizzare la Regione alla partecipazione ai procedimenti decisionali che si svolgono a livello statale. L'efficacia appare, condizionata dagli ambiti materiali di competenza che le Regioni detengono sulle singole materie. L'interprete per comprendere che tipo di efficacia giuridica attribuire alla singola disposizione di principio presente negli statuti regionali, dovrebbe interrogarsi su quale siano, sulla singola materia, gli spazi di intervento regionale.

Abstract: *Environmental amendments made to the Statute of the Region of Umbria.* This contribution examines the purpose and effectiveness of the recent environmental amendments made to the Statute of the Region of Umbria. The introductions considerably broaden the principles in the Statute concerning the environment, following the line drawn by both European policies and the recent constitutional reform. However, how effective are the principles contained in the regional statutes? The provisions of principles in regional statutes pertaining to so-called eventual content have been considered by the Constitutional Court to have no legal effectiveness. Instead, an interpretation of the provisions of principle is proposed in which they are considered directly binding on the regional legislature in matters of residual competence pursuant to Article 117(4). Otherwise, in matters falling within the exclusive competence of the state or concurrent competence, the effectiveness of the statutory provisions of principle would be limited to directing the Region to participate in the decision-making procedures taking place at state level. Effectiveness appears to be conditioned by the material areas of competence that the regions hold on individual matters. In order to understand what kind of legal effectiveness to attribute to the individual provisions of principle in the regional statutes, the interpreter would have to ask himself what are, on the individual matter, the spaces for regional intervention.

Paola Lombardi, [Divario territoriale, governo del territorio e innovazione](#), in *Federalismi*, fasc. n. 16/ del 10 luglio 2024

Abstract: Lo scritto si propone di svolgere alcune riflessioni sul contributo che le nuove tecnologie possono offrire per agevolare il superamento del divario territoriale in Italia nella prospettiva del governo del territorio. Il saggio cerca di mettere in luce il ruolo che a questi fini è possibile riconoscere oggi alle pubbliche amministrazioni, ragionando in particolare sull'importanza dei principi in funzione di guida dell'attività amministrativa, anche in relazione alla centralità assunta dal principio dello sviluppo sostenibile a seguito della riforma degli art. 9 e 41 Cost.

Abstract: The essay proposes some reflections on the contribution of new technologies on overcoming the territorial gap in Italy, in the perspective of land governance. More specifically, this study attempts to highlight the role of public administration, focusing on the importance of principles as a guide of administrative activity. Among these, the principle of sustainable development – which can be found in the Italian Constitution, as a result of the recent amendment of Articles 9 and 41 – will be examined.

Davide Antonio Ambroselli, [Diritto all'ambiente e regionalismo differenziato](#), in *Federalismi*, fasc. n. 16/ del 10 luglio 2024

Abstract: Lo scritto, definita la posizione della tutela dell'ambiente nel tessuto costituzionale, alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle modifiche costituzionali intercorse, pone un'analisi rispetto ad un tema necessariamente connesso, essendo la materia ambientale tra quelle oggetto di possibile "differenziazione" sulla base dell'articolo 116 della Costituzione. Partendo dalle più recenti riforme costituzionali ad opera dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, rintraccia gli eventuali profili critici della concessione di maggiore autonomia regionale in campo ambientale, tenuto anche conto dei vincoli internazionali ed europei.

Abstract: The paper, having defined the position of environmental protection in the constitutional fabric, in the light of constitutional jurisprudence and the constitutional amendments that have taken place, poses an analysis with respect to a necessarily connected theme, the environmental matter being among those objects of possible "differentiation" on the basis of Article 116 of the Constitution. Starting from the most recent constitutional reforms implemented by constitutional law n. 1 of 2022, traces any critical profiles of the granting of greater regional autonomy in the environmental field, also taking into account international and European constraints.

Vincenzo Casamassima, *Il cammino delle autonomie locali nel prisma della sovranità popolare*, in *Federalismi*, fasc. n. 12/ del 29 maggio 2024

Abstract: Il saggio ha ad oggetto lo sviluppo delle autonomie locali nell'ordinamento italiano, alla luce del rapporto tra principio autonomistico e il principio della sovranità popolare, radicato nella Costituzione repubblicana. La parte iniziale del saggio è dedicata ad un inquadramento generale dei profili essenziali di tale rapporto. Il saggio prende poi in esame il percorso attuativo delle norme costituzionali in materia di autonomie locali, prima e dopo la riforma costituzionale del 2001, ponendo in evidenza i numerosi profili di criticità riscontrabili e le loro ricadute negative sullo spessore dell'autonomia e della democrazia locale.

Abstract: The essay deals with the development of local autonomy in the Italian legal system, in the light of the relationship between the Principle of territorial autonomy and the principle of popular sovereignty, rooted in the Republican Constitution. The first part of the essay is dedicated to a general overview of the essential aspects of this relationship. The essay then examines the implementation of the constitutional norms in the field of local autonomy, before and after the constitutional reform of 2001, highlighting the numerous critical profiles that can be found and their negative repercussions on the real consistency of local autonomy and democracy.

Giuseppe Sarrantino, *Prime considerazioni a margine della legge Calderoli: un'occasione di riforma perduta*, in *Consulta Online Studi*, fasc. 1/2024

Abstract: The object of this article is the law containing provisions for the implementation of the autonomy differentiated Regions with ordinary statute under art. 116, par. 3, It. Const. The paper examines the text as it was approved at the Chamber of Deputies after the amendments made by the Senate, introduced with the aim of resolving the critical issues identified during the examination in the Constitutional Affairs Committee. The article reveals, however, that procedurally the problems with the marginal role of Parliament still persist and, financially, the stability of the system is in dangerous, as no tools have been provided to ensure the economic sustainability of the new state structure.

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento): L'oggetto dell'articolo è la legge contenente disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 116, co. 3, Cost. L'articolo esamina il testo così come è stato approvato alla Camera dei deputati dopo le modifiche apportate dal Senato, introdotte con l'obiettivo di risolvere le criticità rilevate durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali. L'articolo rivela, tuttavia, che dal punto di vista procedurale permangono i problemi legati al ruolo marginale del Parlamento e, dal punto di vista finanziario, la stabilità del sistema è in pericolo, in quanto non sono stati previsti strumenti per garantire la sostenibilità economica del nuovo assetto statale.

Massimiliano Mezzanotte, *L'autonomia differenziata in materia ambientale: confini e limiti dell'art. 116, comma 3, Cost.*, in *Consulta Online Studi*, fasc. 1/2024

Abstract: Differentiated autonomy was perhaps the most problematic innovation introduced by the Title V reform. Among the matters that can be the subject of agreement between the State and the Region, there is the environment, a particularly delicate matter, in which, alongside the recognition of greater areas for the Regions, the State must still be guaranteed the possibility of ensuring homogeneity of discipline. From this point of view, compliance with this limit causes serious difficulties for the interpreter, who is forced to identify the type and breadth of competences that can be attributed to the region and that make one reflect on the difficulties in interpreting Article 116 of the Constitution.

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento): L'autonomia differenziata è stata forse la novità più problematica introdotta dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Tra le materie che possono essere oggetto di intesa tra Stato e Regione, vi è l'ambiente, una materia particolarmente delicata, nella quale, accanto al riconoscimento di maggiori spazi alle Regioni, deve essere comunque garantita allo Stato la possibilità di assicurare omogeneità di disciplina. Da questo punto di vista, il rispetto di questo limite comporta serie difficoltà per l'interprete, costretto a individuare la tipologia e l'ampiezza delle competenze che possono essere attribuite alla Regione e che fanno riflettere sulle difficoltà interpretative dell'articolo 116 della Costituzione.

Alessandro Lancione [*Funzione di chiusura del sistema del decreto-legge e competenze delle Regioni*](#), in *Costituzionalismo*, fasc. 1/2024

Abstract: Il decreto-legge si è affermato storicamente come uno strumento di chiusura del sistema, in grado di far fronte a qualunque situazione straordinaria, anche in relazione al piano costituzionale. Il presente lavoro si propone di indagare se ed entro quale misura la decretazione d'urgenza possa continuare ad assolvere a tale originaria funzione con riferimento all'ordinamento repubblicano, informato, com'è noto, a una nuova legalità costituzionale. Entro questa prospettiva, si intende comprendere quali siano i limiti cui soggiace la decretazione d'urgenza e se essa possa legittimamente incidere nelle materie di competenza regionale.

Abstract: Historically, the decree-law has established itself as a closing system instrument, able to regulate any extraordinary situation, even at the constitutional level. The article intends to investigate whether and within what limits the decree-law can continue to perform this original function within the republican system, informed, as is known, by a new constitutional legality. Within this perspective, the contribution aims at analysing the limits to which the decree-law is subject and understanding whether it can legitimately affect regional competence matters.

Paolo Scarlatti, [*Il tentativo di attuazione dell'art. 116, terzo comma, cost.: i profili di carattere procedurale*](#), in *Nomos-Le attualità nel diritto*, fasc. 3/2023

Abstract: Il saggio affronta il tema dell'attuazione del regionalismo differenziato soffermandosi sulla complessa disciplina procedimentale posta in essere dal DDL n. 615, XIX Legislatura. Tale disciplina solleva in effetti diversi profili problematici che – alla luce delle carenze inerenti all'articolo 116, terzo comma, Cost. – impongono una più attenta riflessione sulla sua compatibilità con i principi costituzionali, ed in particolare sul ruolo del Parlamento italiano nella definizione dei contenuti dell'intesa e sulla garanzia di un contributo effettivo da parte dagli enti locali. D'altro canto, la procedura allestita dal DDL n. 615 per l'attribuzione di maggiore autonomia ai sensi del citato articolo 116 Cost. invita anche ad interrogarsi sul senso di un processo di differenziazione che appare in realtà svincolato da un ideale di autentica valorizzazione delle specificità regionali.

Abstract: The essay deals with the implementation of differentiated regionalism, focusing on the complex procedural discipline established by DDL No. 615, XIX Legislature. Such discipline raises several issues that – in light of the deficiencies of Article 116, paragraph three, of the Constitution – warrant closer scrutiny on its consistency with constitutional principles, with particular reference to the role of the Italian Parliament and the contribution made by local authorities. Furthermore, the procedure laid down by DDL No. 615 for granting additional autonomy in accordance to the above-mentioned Article 116 questions the meaning of a process of territorial differentiation that actually appears to be detached from a real and genuine enhancement of regional specificities. Parole chiave: Regionalismo differenziato, intese, Parlamento, Enti locali. Keywords: Differentiated regionalism, Agreements, Parliament, Local Authorities.

Antonio Ruggeri, [*L'autonomia regionale oggi, dal punto di vista della teoria della Costituzione*](#), in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, fasc. 1/2024

Abstract: Il contributo è il testo rielaborato di un seminario tenuto al Dottorato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni dell'Università di Messina il 4 aprile 2024. L'Autore esamina le più salienti esperienze dell'autonomia regionale dal punto di vista della teoria della Costituzione, per verificare quanto esse abbiano concorso al pieno esercizio dei diritti fondamentali.

Abstract: The contribution is the revised text of a seminar held at the Doctorate in Public Administration Sciences at the University of Messina on 4th April 2024. The Author examines the most salient experiences of regional autonomy from the point of view of the theory of the Constitution, to verify how much they contributed to the full exercise of fundamental rights.

Stelio Mangiameli, [Regionalismo differenziato, divario territoriale ed equaglianza](#), in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, fasc. 1/2024

Abstract: Il contributo è il testo riveduto e ampliato della relazione tenuta dall'Autore al Seminario della rivista Diritti regionali, svoltosi a Roma, il 26 aprile 2023, sul tema «Il disegno di legge recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario”».

Abstract: The contribution is the revised and expanded text of the lecture given by the Author at the Seminar hosted by the journal Diritti Regionali, held in Rome on April 26th, 2023. The seminar focused on the topic «The bill containing “Provisions for the Implementation of Differentiated Autonomy for Ordinary Statute Regions”».

Giovanni Tarli Barbieri, [«Il passaggio dall’idea al fatto è sempre penoso». L’autonomia differenziata tra mito e realtà](#), in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, fasc. 1/2024

Abstract: Il contributo è il testo riveduto e ampliato della relazione tenuta dall'Autore al Seminario della rivista Diritti regionali, svoltosi a Roma, il 26 aprile 2023, sul tema «Il disegno di legge recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario”».

Abstract: The contribution is the revised and expanded text of the lecture given by the Author at the Seminar hosted by the journal Diritti Regionali, held in Rome on April 26th, 2023. The seminar focused on the topic «The bill containing “Provisions for the Implementation of Differentiated Autonomy for Ordinary Statute Regions”».

Antonella Sciortino, [Regionalismo differenziato e ddl “Calderoli”: notazioni di merito e di metodo](#), in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, fasc. 1/2024

Abstract: Il contributo è il testo riveduto e ampliato della relazione tenuta dall'Autore al Seminario della rivista Diritti regionali, svoltosi a Roma, il 26 aprile 2023, sul tema «Il disegno di legge recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario”».

Abstract: The contribution is the revised and expanded text of the lecture given by the Author at the Seminar hosted by the journal Diritti Regionali, held in Rome on April 26th, 2023. The seminar focused on the topic «The bill containing “Provisions for the Implementation of Differentiated Autonomy for Ordinary Statute Regions”».

Anna Mastromarino, [La prospettiva comparata nel dibattito sulla differenziazione regionale in Italia](#), in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, fasc. 1/2024

Abstract: Il contributo è il testo riveduto e ampliato della relazione tenuta dall'Autore al Seminario della rivista Diritti regionali, svoltosi a Roma, il 26 aprile 2023, sul tema «Il disegno di legge recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario”».

Abstract: The contribution is the revised and expanded text of the lecture given by the Author at the Seminar hosted by the journal Diritti Regionali, held in Rome on April 26th, 2023. The seminar focused on the topic «The bill containing “Provisions for the Implementation of Differentiated Autonomy for Ordinary Statute Regions”».

Michele Belletti, [Un regionalismo differenziato cooperativo e perequativo quale strumento di razionalizzazione dell’assetto istituzionale](#), in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, fasc. 1/2024

Abstract: Il contributo è il testo riveduto e ampliato della relazione tenuta dall'Autore al Seminario della rivista Diritti regionali, svoltosi a Roma, il 26 aprile 2023, sul tema «Il disegno di legge recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario”».

Abstract: The contribution is the revised and expanded text of the lecture given by the Author at the Seminar hosted by the journal *Diritti Regionali*, held in Rome on April 26th, 2023. The seminar focused on the topic «The bill containing “Provisions for the Implementation of Differentiated Autonomy for Ordinary Statute Regions”».

Adriana Apostoli, [Lo spazio-tempo del d.d.l. Calderoli: accelerazioni e rinvii oltre l'attuazione procedurale](#), in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, fasc. 1/2024

Abstract: Il contributo è il testo riveduto e ampliato della relazione tenuta dall'Autore al Seminario della rivista *Diritti regionali*, svoltosi a Roma, il 26 aprile 2023, sul tema «Il disegno di legge recante “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario”».

Abstract: The contribution is the revised and expanded text of the lecture given by the Author at the Seminar hosted by the journal *Diritti Regionali*, held in Rome on April 26th, 2023. The seminar focused on the topic «The bill containing “Provisions for the Implementation of Differentiated Autonomy for Ordinary Statute Regions”».

Antonio Ignazio Arena, [Il procedimento di cui all'art. 116, co. 3, Cost. Brevissime notazioni a margine della proposta di legge AS n. 615](#), in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, fasc. 1/2024

Abstract: Il saggio è dedicato al procedimento di formazione delle leggi di cui all'art. 116, co. 3, Cost. Si evidenzia come sarebbe possibile offrire di tale procedimento una lettura diversa da quella che in atto sembra prevalere sul piano politico-istituzionale, assegnando tra l'altro un ruolo maggiormente significativo ai legislativi (statale e regionale) nonché agli enti locali.

Abstract: The essay concerns the procedure for the formation of the legislative acts under article 116, paragraph III, of the Italian Constitution. It should be noted that it would be possible to offer a different interpretation of this procedure from the one that currently seems to prevail at the political-institutional level, assigning, among other things, a more significant role to the legislatures (state and regional) as well as to local authorities.

Rosa Basile, [La legge cost. n. 2 del 2001 e la sua attuazione nelle autonomie speciali “alpine”](#), in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, fasc. 1/2024

Abstract: Il contributo ripercorre i tratti della riforma costituzionale n. 2/2001, che ha modificato la forma di governo delle Regioni speciali. Dopo oltre vent'anni dalla riforma, si analizza l'evoluzione delle forme di governo delle regioni speciali alpine (Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Friuli- Venezia Giulia).

Abstract: The paper traces the features of Constitutional Reform No. 2/2001, which changed the form of government of special regions. More than two decades after the reform, the evolution of the forms of government of Alpine special regions (Valle d'Aosta, Bolzano Province, Trento Province, Friuli-Venezia Giulia) is analyzed.

Rosa Basile, [La forma di governo delle Regioni a Statuto speciale tra modelli normativi e prassi](#), in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, fasc. 1/2024

Abstract: Il contributo analizza l'evoluzione e le dinamiche della forma di governo delle Regioni speciali meridionali (Sicilia e Sardegna), oltre un ventennio dopo la riforma costituzionale n. 2/2001. Inoltre, propone una riflessione generale sulle leggi statutarie e sul rendimento delle forme di governo delle regioni speciali.

Abstract: The paper analyzes the evolution and dynamics of the form of government of the southern special regions (Sicily and Sardinia), more than two decades after Constitutional Reform No. 2/2001. It also offers a general reflection on the statutory laws and the performance of the special regions' forms of government.

Anna Pirozzoli, [Le autonomie territoriali nel processo di integrazione europea](#), in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, fasc. 1/2024

Abstract: Il saggio affronta il ruolo delle autonomie territoriali nel processo di integrazione europea, esaminando l'impatto dell'European Committee of the Regions sulla normativa europea ed il livello di partecipazione "attiva" delle autonomie territoriali, in particolare delle Regioni italiane alla luce del dettato costituzionale del terzo comma dell'art. 117.

Abstract: The essay deals with the role of territorial autonomies in the process of European integration, examining the impact of the European Committee of the Regions on European legislation and the level of "active" participation of territorial autonomies, of the Italian Regions in the light of the constitutional dictate of the third paragraph of art. 117.

Claudia Bianca Ceffa, [I Lep all'orizzonte? Le persistenti criticità definitorie dei livelli essenziali delle prestazioni e le inevitabili implicazioni sul fronte della \(mancata\) perequazione regionale](#), in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, fasc. 1/2024

Abstract: Prendendo le mosse dalla discussione parlamentare sul disegno di legge quadro Calderoli per l'attuazione dell'autonomia differenziata, il lavoro tenta di esplorare le molte cause (o zone d'ombra) che, per oltre vent'anni, hanno impedito l'attuazione dei principali strumenti costituzionalmente previsti a presidio della solidarietà finanziaria nell'ambito del regionalismo italiano, consistenti nello specifico, nei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e nell'azione redistributiva a sostegno dei territori con minore capacità fiscale propria del fondo perequativo ordinario. Arrivando ai giorni nostri, l'attenzione verrà altresì rivolta alle criticità definitorie incontrate, nello svolgimento del compito assegnatogli, dal Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei Lep (Clep): nuove zone d'ombra che, riflesse anche nel d.d.l. attualmente in fase di definizione, sembrano, in prospettiva, provocare rischi sul fronte del depotenziamento del valore dei principali strumenti a tutela dell'omogeneità delle condizioni di vita nello Stato unitario, proprio nel tanto auspicato momento di risveglio dal torpore decennale in cui erano rimasti confinati.

Abstract: starting from the parliamentary discussion on the Calderoli bill for the implementation of differentiated autonomy, the paper attempts to explore the many causes (or grey areas) which, for over twenty years, have prevented the implementation of the main instruments constitutionally envisaged to safeguard financial solidarity in the context of Italian regionalism, specifically consisting of the essential performance level (Lep) and in the redistributive action to support territories with less fiscal capacity through the ordinary equalization fund. Coming to the present day, attention will also be paid to the critical definitional issues encountered, in carrying out the task assigned to it, by the Technical-Scientific Committee with investigative functions for the identification of Lep (Clep): new gray areas which, also reflected in the legislative bill currently being defined, seem, in perspective, to cause risks in terms of weakening the value of the main instruments for protecting the homogeneity of living conditions in the unitary State, precisely in the much desired moment of awakening from the decades-long torpor in which they had been confined.

Matteo Milanese, [Logica delle A.D.R. e processo in via di azione. Tra le righe della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2023](#), in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, fasc. 2/2024

Abstract: L'articolo analizza la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2023, la quale disciplina il c.d. precontenzioso Stato-Regioni. In particolare, l'atto predispone una serie di forme collaborative tra Governo ed enti territoriali, con il fine ultimo di evitare che il conflitto sulla costituzionalità delle leggi sfoci in un giudizio innanzi alla Consulta. In questo senso, la Direttiva articola un sistema vagamente raffrontabile a quello delle A.D.R. di diritto comune, tanto da suscitare un dubbio essenziale: queste particolari forme conciliative hanno diritto di cittadinanza nel processo costituzionale?

Abstract: The paper analyses the Italian Directive of the President of the Council of Ministers dated October 23rd, 2023, which aims to regulate the pre-judicial proceedings concerning the constitutionality evaluation of regional laws. The act plans some collaboration forms between Regions and Government, aiming to prevent constitutionality judgments in front of the Constitutional Court. The Directive articulates a system which is similar to the common

A.D.R. rules. Thus, the article aims to comprehend if A.D.R. mechanisms can get application even in the Italian constitutional procedure.

CORTE COSTITUZIONALE

ILLEGITTIMA, PER EVIDENTE MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI STRAORDINARIA NECESSITÀ E URGENZA (ART. 77 COST.), LA DISPOSIZIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 51 DEL 2023, CHE PREVEDE L'IMMEDIATA CESSAZIONE DAGLI INCARICHI IN CORSO PER I SOVRINTENDENTI DELLE FONDAZIONI LIRICOSINFONICHE CHE ABBIANO COMPIUTO IL SETTANTESIMO ANNO DI ETÀ

[Sentenza n. 146/2024](#)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 146, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87.

[Comunicato stampa del 25 luglio 2024](#)

È INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO DI RILASCIARE NUOVE AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

[Sentenza n. 137/2024](#)

La Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l'articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018 che. La Corte ha evidenziato che tale norma, nel prevedere il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC, ha consentito, per oltre cinque anni, *«all'autorità amministrativa di alzare una barriera all'ingresso dei nuovi operatori»*, compromettendo gravemente *«la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea»*.

[Comunicato stampa del 19 luglio 2024](#)

SUICIDIO ASSISTITO: LA CORTE COSTITUZIONALE RIBADISCE GLI ATTUALI REQUISITI E NE PRECISA IL SIGNIFICATO

[Sentenza n. 135/2024](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull'articolo 580 del Codice penale, che miravano a estendere l'area della non punibilità del

suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019. La Corte ha ribadito che, nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia, i requisiti per l'accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti questi requisiti - (a) irreversibilità della patologia, (b) presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, (c) dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, (d) capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli - devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza.

[Comunicato stampa del 18 luglio 2024](#)

POLIZIA DI STATO: NON È INCOSTITUZIONALE LA MANCATA ESTENSIONE AI DIRIGENTI DEL NOCS DELL'INDENNITÀ DI IMPIEGO SPETTANTE AL PERSONALE NON DIRIGENTE

[Sentenza n. 134/2024](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della l. 30 novembre 2000, n. 356, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede che l'indennità di impiego operativo attribuita dall'art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 al personale non dirigente del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato si applichi anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale in servizio presso lo stesso reparto; e dell'art. 45, comma 30, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2018, la predetta indennità di impiego spetti anche al personale dirigenziale della Polizia di Stato in servizio presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza. In particolare, la Corte ha escluso la discriminazione tra i dirigenti del NOCS e quelli del GIS, evidenziando come le posizioni a raffronto risultino eterogenee. Infatti, il GIS, oltre ad operare come unità speciale di polizia, sotto la direzione del Ministero dell'interno, per far fronte ad esigenze di sicurezza nazionale, agisce anche quale forza speciale appartenente al Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS) e svolge interventi anche all'estero.

[Comunicato stampa del 18 luglio 2024](#)

FONDO NAZIONALE SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL): NON SONO ILLEGITTIME LE RECENTI MODIFICHE DEI CRITERI DI RIPARTO FRA LE REGIONI, ADOTTATE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI ADEGUATI DI SERVIZIO E DEI COSTI STANDARD

[Sentenza n. 133/2024](#)

La Corte costituzionale ha respinto le censure di illegittimità costituzionale promosse da tre Regioni (Piemonte, Veneto e Campania) nei confronti dell'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito nella legge n. 136 del 2023 che ha modificato i criteri di riparto fra le Regioni delle risorse del Fondo Tpl per superare il sistema della cosiddetta spesa storica. In attesa della definizione dei livelli

adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale (LAS), è stato adottato un criterio correttivo che prevede l'applicazione immediata, ma solo parziale, del criterio del costo standard, computato però considerando il complesso dei servizi di Tpl erogati sul territorio di ciascuna Regione (costo standard totale) e un regime transitorio volto a garantire un'assegnazione di risorse non inferiore a quella risultante dalla ripartizione del fondo per l'anno 2020 (clausola di garanzia). Le Regioni ricorrenti hanno censurato le intervenute modifiche dei criteri di riparto in quanto le discriminerebbero nel finanziamento del servizio, privilegiando le Regioni che maggiormente sovvenzionano con risorse proprie i servizi. La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate tutte le censure evidenziando che l'evoluzione della normativa - ancora non "a regime" in attesa della definizione dei LAS - e la successione dei criteri di riparto del Fondo rende non evidente la lesione prospettata dalle Regioni ricorrenti.

[Comunicato stampa del 18 luglio 2024](#)

NON È INCOSTITUZIONALE LA TEMPORANEA ESCLUSIONE, SINO AL 31 DICEMBRE 2024, DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER COLPA GRAVE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, INTRODotta DAL LEGISLATORE PER LE SOLE CONDOTTE COMMISSIVE. IL REGIME ORDINARIO INVECE NON POTRÀ LIMITARE AL SOLO DOLO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, PER LA QUALE, TUTTAVIA, LA CORTE AUSPICA UNA COMPLESSIVA RIFORMA

[Sentenza n. 132/2024](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e per la restante parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania. La disposizione censurata, per come prorogata, prevede, sino al 31 dicembre 2024, per le condotte commissive degli agenti pubblici una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose.

La Corte costituzionale ha chiarito che, a regime, non è immaginabile una disciplina normativa che limiti la responsabilità amministrativa alla sola ipotesi del dolo, con esclusione della colpa grave, perché in tal modo i comportamenti macroscopicamente negligenti non sarebbero scoraggiati e, pertanto, la funzione deterrente della responsabilità amministrativa ne sarebbe irrimediabilmente indebolita. Tuttavia, una siffatta limitazione non potrebbe ritenersi irragionevole ove riguardi esclusivamente un numero circoscritto di agenti pubblici o specifiche attività amministrative, allorché esse presentino, per le loro caratteristiche intrinseche, un grado di rischio di danno talmente elevato da scoraggiare sistematicamente l'azione amministrativa. Nemmeno – ed è questo il caso di specie – tale limitazione può considerarsi irragionevole ove si radichi nella particolarità di uno specifico contesto economico e sociale (emergenza pandemica da COVID-19) e sia volta ad assicurare la maggiore efficacia dell'attività amministrativa e, attraverso essa, la tutela di interessi di rilievo costituzionale, ed abbia carattere provvisorio.

[Comunicato stampa del 16 luglio 2024](#)

JOBS ACT: LA TUTELA REINTEGRATORIA ATTENUATA SI APPLICA ANCHE AL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO IN CASO DI INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE ED AL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO PER UN FATTO PUNITO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SOLO CON UNA SANZIONE CONSERVATIVA

[Sentenza n. 128/2024](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d. repêchage).

La Corte ha accolto le questioni sollevate in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 4 e 35 Cost. rilevando che, seppure la ragione d'impresa posta a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento non risulti sindacabile nel merito, il principio della necessaria causalità del recesso datoriale esige che il "fatto materiale" allegato dal datore di lavoro sia "sussistente", sicché la radicale irrilevanza dell'insussistenza del fatto materiale prevista dalla norma censurata determina un difetto di sistematicità che rende irragionevole la differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La discrezionalità del legislatore nell'individuare le conseguenze di tale illegittimità non può estendersi, infatti, fino a consentire di rimettere questa alternativa ad una scelta del datore di lavoro che, intimando un licenziamento fondato su "un fatto insussistente", lo qualifichi, come licenziamento per giustificato motivo oggettivo piuttosto che come licenziamento disciplinare. La conseguenza, in termini di garanzia per il lavoratore illegittimamente licenziato, non può che essere la stessa: la tutela reintegratoria attenuata prevista per l'ipotesi del licenziamento che si fondi su un "fatto materiale insussistente", qualificato dal datore di lavoro come rilevante sul piano disciplinare. Per altro verso, conclude, tra l'altro, la Corte, il recesso datoriale offende la dignità del lavoratore per la perdita del posto di lavoro quando non sussiste il fatto materiale allegato dal datore di lavoro a suo fondamento, quale che sia la qualificazione che ne dia il datore di lavoro stesso: e quella di ragione d'impresa e quella di addebito disciplinare.

[Comunicato stampa del 16 luglio 2024](#)

IL REQUISITO DELLA DOPPIA CONFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA TROVA APPLICAZIONE ANCHE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, A TUTELA DELL'UNIFORMITÀ DELLE CONDIZIONI PER RICONDURRE A LEGITTIMITÀ GLI ABUSI EDILIZI

[Sentenza n. 125/2024](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per contrasto con il requisito della cosiddetta "doppia conformità", sancito dall'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In base a tale

requisito, il permesso di costruire in sanatoria si può ottenere se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. La sentenza ha ribadito che il requisito della "doppia conformità" riveste un'importanza cruciale nell'ordinamento italiano, mirando ad assicurare, sull'intero territorio nazionale, l'uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi: ciò a tutela dell'effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e, quindi, indipendentemente dalla concreta estensione del fenomeno dell'abusivismo nei singoli contesti territoriali. In tal senso, tale requisito deve trovare applicazione sia in relazione alle regioni a statuto ordinario (costituendo un principio fondamentale della materia "governo del territorio"), sia in relazione alle regioni a statuto speciale (trattandosi di una norma fondamentale di riforma economico-sociale).

[Comunicato stampa del 15 luglio 2024](#)

INCOSTITUZIONALE NEGARE IN OGNI CASO I BENEFICI PREVISTI PER I SUPERSTITI DELLE VITTIME DEL TERRORISMO O DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA AI PARENTI E AGLI AFFINI DI PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O INDAGATE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI REATO

[Sentenza n. 122/2024](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado».

La disciplina richiamata nega in ogni caso i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a chi sia «coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

La Corte costituzionale ha osservato che la disposizione censurata, nell'introdurre una presunzione assoluta, non si fonda su una massima d'esperienza attendibile: proprio l'ampiezza del vincolo di parentela e di affinità considerato dalla legge consente di «ipotizzare in modo agevole che, al rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado, possa non corrispondere alcuna contiguità al circuito criminale». Il meccanismo presuntivo si rivela, inoltre, irragionevole, in quanto «pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato l'isolamento e perdite dolorose», e si risolve in «uno stigma per l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita». La disposizione si pone in contrasto anche con il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto impedisce «di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato

accorda», in un giudizio «che coinvolge le vite dei singoli e gli stessi valori fondamentali della convivenza civile».

[Comunicato stampa del 4 luglio 2024](#)

ILLEGITTIME LE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA DELLA REGIONE SICILIANA CHE INTRODUCONO DEROGHE AL RIPIANO DELLE QUOTE ANNUALI DI DISAVANZO

[Sentenza n. 120/2024](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale le norme di attuazione statutaria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente *ratione temporis*, che consentiva alla Regione Siciliana il ripiano delle quote di disavanzo pregresse in dieci anni e di sospenderne per un anno il recupero.

Sulla scorta del proprio precedente emesso in relazione a norme analoghe (sentenza n. 9 del 2024), la Corte ha affermato che, in una situazione già precaria per le finanze pubbliche siciliane, la normativa censurata, anziché favorire un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne consentiva un indebito ampliamento. La normativa dichiarata incostituzionale è stata ritenuta in grado di ripercuotersi sui già delicati equilibri di bilancio regionali, presidiati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., nonché sugli interdipendenti principi di copertura della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.

[Comunicato stampa del 4 luglio 2024](#)